

## **TI\_GERICHTE 12.2003.218 vom 23. Dezember 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-12-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2003.218](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.218)

FR: TI\_GERICHTE 12.2003.218 du 23 décembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 12.2003.218 del 23 dicembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.12.2003 12.2003.218

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.2003.218 Lugano 23 dicembre 2003 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.139 della Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_ promossa con petizione 27 agosto 2003 da \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ rappr. da avv. \_\_\_\_\_ con la quale si chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 50'000.- (compravendita, risarcimento danni). Ed ora sul ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 della \_\_\_\_\_ nei confronti del decreto 2 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura con il quale è fatto ordine all'attrice di prestare una cauzione processuale per ripetibili, ex art. 153 CPC, di Fr. 6'000.-. Letti ed esaminati gli atti dell'incarto. Considerato che il primo giudice ha obbligato l'attrice, su esplicita richiesta della parte convenuta, a prestare una cauzione processuale di Fr. 6'000.- poiché si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali, inverando così la condizione di cui all'art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC; che lo stato di insolvenza è stato accertato, risultando a carico dell'attrice sedici attestati di carenza beni per oltre quarantamila franchi; che, con il ricorso in oggetto, l'appellante ritiene la domanda di prestazione di cauzione ingiustificata poiché fatta valere approfittando della sua "momentaneamente squilibrata" situazione finanziaria; che scopo della cauzione processuale è di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle ripetibili quando appaiono verosimili l'impossibilità o la difficoltà di ottenerne, nel caso di esito a lei positivo della causa, il rimborso ( Rep. 1978, 342); che una delle condizioni esatte dalla legge per comprovare tale prevedibile difficoltà è l'insolvenza della parte attrice risultante da atti ufficiali, tra i quali l'attestato carenza beni ( Rep. 1979, 341); che l'attrice non contesta di essere gravata da attestati di carenza beni, anzi conferma di attraversare una difficile situazione finanziaria; che la cauzione processuale poggia su premesse formali che, se adempiute, non permettono al giudice di sindacarne la legittimità per altri motivi ( Rep. 1990, 275), nemmeno potendo interessare ragioni di opportunità che spingono la parte convenuta a farne domanda giacché si tratta di un diritto che la legge le offre; che l'appellante non contesta l'ammontare della cauzione; che l'appello di \_\_\_\_\_ si rivela così infondato e, come tale, può essere sancito già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo, per le osservazioni, alla controparte; Per i quali motivi vista, per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia 1. Il ricorso (recte appello) 16 dicembre 2003 di \_\_\_\_\_ è respinto. 2. La tassa di giudizio di Fr. 70.- e le spese di Fr.

30.- (totale Fr. 100.-) sono a carico dell'appellante. 3. Intimazione: - \_\_\_\_\_ - avv.  
\_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di \_\_\_\_\_ terzi implicati Per la  
seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.